

STATUTO

L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICASE LE VIA
TAGLIAMENTO 65

Numero REA: LE - 344926

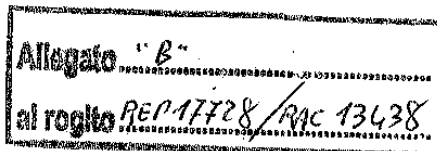
Codice fiscale: 05138990758

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-03-2024 - Statuto completo	2
--	---



----- STATUTO SOCIALE -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "L'ABBRACCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". -----

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. -----

----- ARTICOLO 2 -----

La Società ha sede nel Comune di Tricase. -----

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato. ---

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, così come possono essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e anche all'estero. -----

----- ARTICOLO 3 -----

La Cooperativa ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. -----

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, la Cooperativa potrà esercitare le seguenti attività: -----

- promozione di ogni forma di assistenza, sia essa di tipo sanitario che sociale, atta al miglioramento della qualità della vita e alla difesa della dignità delle persone affette da qualsiasi disabilità; -----

- promozione di iniziative culturali ed altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni, la raccolta di fondi per la realizzazione degli scopi associativi; -----

- gestione di centri socio-sanitari assistenziali, quali centri diurni, residenzialità protette, case alloggio, case famiglia, comunità protette, comunità alloggio per minori, comunità per minori a rischio fuori famiglia, centri terapeutici a favore di utenza anche di provenienza manicomiale, di anziani, di minori portatori di patologie psico-fisiche, di soggetti a rischio, di soggetti con difficoltà di inserimento sociale, centri di accoglienza di extracomunitari e immigrati non abbienti, anche con il contributo di enti pubblici e privati; -----

- creazione di residenze collettive e strutture residenziali, di tipo protetto, RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) ed RSSA ((Residenze Socio - Sanitarie Assistenziali) destinate ad ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti e persone con limitazioni fisiche e/o



Emilia

Sp. B. L. de Poto

psichiche che non sono in grado di condurre una vita autonoma;
- gestione di servizi per la terza età: centri aggregativi
diurni, di animazione, interventi di socializzazione
territoriale, servizi alla persona, segretariato sociale; -----
- servizio di trasporto pazienti in trattamento dialitico ed
oncologico; -----
- servizio trasporto disabili e/o infermi, malati e/o feriti; -
- organizzazione di formazioni di volontariato, collaborando
anche con l'Associazione Nazionale delle Pubbliche
Amministrazioni; -----
- gestione di mense, anche presso strutture socio-sanitarie
e/o mense per poveri e bisognosi; -----
- la custodia, la pulizia, la disinfezione, la
disinfestazione, la derattizzazione e la manutenzione di
abitazioni, uffici, edifici condominiali, locali commerciali,
artigianali e industriali, spazi ed impianti pubblici e
privati, piazze e monumenti civili e religiosi; -----
- la prestazione di servizi ecologico - ambientali mediante
attività di giardinaggio, raccolta e smaltimento rifiuti,
raccolta di pile e medicinali, pulizia di muri cittadini; -----
- sistemazione agraria e forestale, manutenzione e gestione
di verde pubblico ed arredo urbano; -----
- gestione dei servizi cimiteriali ed in particolare: -----
* gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di
complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la
realizzazione di interventi; -----
* custodia, sorveglianza e pulizia di complessi cimiteriali; --
* svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via
esemplificativa e non esaustiva, tumulazioni, estumulazioni,
inumazioni, esumazioni ed attività affini; -----
* pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di
cremazione; -----
* gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e
riscossione) delle luci votive; -----
* gestione, manutenzione e realizzazione impiantistica
dell'illuminazione votiva; -----
* pianificazione, realizzazione e gestione (compresa attività
di fatturazione e riscossione) dei loculi, ossari e aree
cimiteriali; -----
* pulizia viali e fioriere delle aree cimiteriali; -----
* manutenzione aree verdi; -----
* operazioni necroscopiche e tanatologiche; -----
- gestione dei servizi di vigilanza, reception, call-center e
portierato non armato e custodia di immobili pubblici e
privati; -----
- organizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati; --
- servizi di trasporto passeggeri; -----
- servizi di pubbliche affissioni e defissioni di manifesti. --
Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa
potrà procedere alla qualificazione, alla formazione degli

operatori istituendo corsi e promuovendo attività didattico-professionali. -----

Laddove nell'espletamento delle attività fossero richieste prestazioni riservate ad iscritti agli Albi professionali, o ad albi particolari la Cooperativa potrà o fare propri tali requisiti o chiamare alle funzioni di direttore responsabile elementi tecnici o soci se e in quanto in possesso di tali requisiti. -----

La Cooperativa potrà altresì compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo associativo ivi incluso l'assunzione di mutui o finanziamenti, la prestazione di fidejussioni e altre garanzie sia personali che reali, la locazione di immobili da destinare all'attività, l'acquisto o costruzione di strutture polifunzionali per lo svolgimento delle attività sociali. -----

ARTICOLO 4 -----

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre (12) duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per le modifiche statutarie. -----

ARTICOLO 5 -----

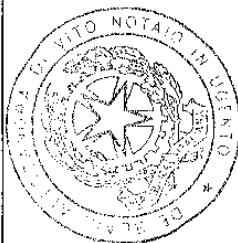
Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Per lo svolgimento delle attività comprese nello scopo sociale la cooperativa può utilizzare l'attività dei soci volontari. -----

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative. -----

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo. E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione scritta dell'organo amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sopraindicate. -----

I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. -----

Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci. -----

I soci volontari, in numero non superiore a quello consentito dalla legge, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla legge 266/1991 sul volontariato e successive modifiche e integrazioni. -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: -----

se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. -----

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la

deliberazione di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. - In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

----- ARTICOLO 6 -----

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 500,00 (cinquecento euro). -----

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. -- Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche. -----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. -----

Nell'ipotesi che la società richieda agevolazioni pubbliche e/o private le cui norme prevedano il possesso di specifici requisiti soggettivi dei soci - quali età, sesso, stato di disoccupazione o inoccupazione, appartenenza ad una



Demetrio

Stefano

particolare categoria di lavoratori e/o altro requisito soggettivo diverso dai precedenti - da mantenere per un periodo di tempo minimo determinato, è prevista - per tale periodo minimo temporale - la non trasferibilità delle quote a soggetti che farebbero venire meno i requisiti di concessione delle rispettive agevolazioni, in deroga a quanto sopra disposto per la cessione di quote. Terminato il suddetto vincolo temporale minimo stabilito dalla norma agevolativa di riferimento, si applica la disciplina sopra prevista per la cessione di quote. -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. -----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----

----- ARTICOLO 7 -----

I soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso, esclusione e morte. -----

Il diritto di recesso compete: -----

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente statuto; -----
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; -
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società mediante lettera raccomandata anche a mano. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. - Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione del socio può aver luogo: -----

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile; -----
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile; -----
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del codice civile; -----
- negli altri casi previsti dal presente Statuto. -----

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. -----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, possono presentare domanda di subentro nella partecipazione del socio deceduto. -----

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. -----

-----ARTICOLO 8-----

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, cod. civ.. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

-----ARTICOLO 9-----



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il patrimonio della società è costituito: -----

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori; -----

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; -----

c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, costituiti dall'ammontare degli apporti di titolari di strumenti finanziari; -----

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate; -----

e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge. ---
Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento e durante la liquidazione. -----

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 500,00 (cinquecento euro). -----

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. -----

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. -----

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. -----

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod. civ.. Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. -----

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, dell'organo di controllo; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. -----

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. -----

In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominato, l'organo di controllo devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. -----

Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. -----

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. -----

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura, attualmente pari al 3% (tre per cento), e comunque nella misura e con le modalità previste dalla legge. -----

E' fatto divieto alla cooperativa: -----

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

La Cooperativa ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- ARTICOLO 10 -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. -----

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati. -----

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. Negli avanzi di

gestione risultanti dal bilancio il tre per cento deve essere destinato al Fondo mutualistico costituito ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: -----

- integrazioni dei compensi; -----

- aumento gratuito del capitale sociale. -----

----- ARTICOLO 11 -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori; -----

c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ., dell'organo di controllo; -----

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; -----

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. -----

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. - Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o

altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci. --- Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. -----

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta conferita ad un altro socio, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di altri tre soci. -----

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. -----

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati. -----
Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo: in prima convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alla totalità dei soci. -----

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. -----

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

----- ARTICOLO 12 -----

La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. -----

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente sino alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci mediante decisione assembleare provvedono alla nomina. -----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali, e i suoi componenti sono sempre rieleggibili. -----

I componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti. -----

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. -----

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. -----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale. -----

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio o all'indirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e

risultante dai libri sociali. -----
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in
carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta. ---
Il voto non può essere dato per rappresentanza, -----
Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del
presente articolo, devono essere trascritte nell'apposito
Libro sociale. -----
L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge
o il presente statuto riservano espressamente ai soci. -----
L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori
"ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o
categorie di atti. -----
La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in
giudizio spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione. -----

----- ARTICOLO 13 -----
Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi
dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo
amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali
e consultare i libri sociali ed i documenti relativi
all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria
fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di
responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può
essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della
società. -----

----- ARTICOLO 14 -----
Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o
venga disposta per volontà dei soci, si applica quanto
previsto dal codice civile. -----

----- ARTICOLO 15 -----
In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea dei
soci, con le maggioranze previste per la modifica dello
statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra
i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,
dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente imposte di bollo, come per Legge.